

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 16 giugno 1998.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Borghezio, Bova, Burlando, Calzolaio, Carmelo Carrara, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Folena, Gambale, Ladu, Lumia, Maccanico, Mangiacavallo, Mantovano, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Prodi, Rivera, Rosso, Sales, Sinisi, Soriero, Stradella, Testa, Treu, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 15 giugno 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

BOSELLI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno comunemente definito "Tangentopoli" » (4987).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

POZZA TASCA: « Istituzione del difensore civico per l'infanzia » (4344) *Parere*

delle Commissioni II, III, V, VII, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);

POZZA TASCA: « Istituzione del difensore civico per i diritti della donna » (4399) *Parere delle Commissioni III, V, VII, XI, XII e XIV;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BUONTEMPO « Modifiche agli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale diretto e di presentazione delle relative candidature » (4962);

VI Commissione (Finanze):

PIVETTI: « Istituzione del Fondo utili reinvestiti in sospensione di imposta » (4737) *Parere delle Commissioni I, V e X.*

**Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento del turismo, con lettera in data 10 giugno 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 1996 dall'Automobile club d'Italia, dagli Automobile clubs provinciali e locali e dal Club alpino italiano.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, con lettera in data 10 giugno 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 17 maggio 1988, n. 172, richiamata dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499 e successive modificazioni, la terza relazione semestrale sullo stato dei lavori della Commissione stessa (doc. XXIII, n. 8).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 12 giugno 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'autorità portuale di Palermo per l'esercizio 1996 (doc. XV, n. 116).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 1° giugno 1998 e pervenuta alla Presidenza in data 15 giugno 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, lettera g) della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la relazione sull'attività svolta nel 1997 per la riforma degli istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero (doc. LXXX, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con lettera in data 2 giugno 1998 e pervenuta alla Presidenza in data 11 giugno 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 380, la relazione sullo stato di avanzamento del programma nazionale ricerche in Antartide, riferita al 31 dicembre 1997 (doc. LXXIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 11 giugno 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la relazione della commissione di vigilanza sui fondi pensione per il 1997 (doc. CXIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro per i beni culturali e ambientali.

Il ministro per i beni culturali e ambientali, con lettera in data 12 giugno 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 1996 con allegati i bilanci di previsione 1996, le piante organiche ed i conti consuntivi 1996 dell'ente autonomo « La Quadriennale d'Arte di Roma ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con let-

tera del 15 giugno 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea Mario PEPE n. 9/2853/2, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 maggio 1997 e GIACALONE ed altri n. 9/2853-B/18, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 12 marzo 1998, concernenti i finanziamenti per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e X (Attività produttive, commercio e turismo), competenti per materia.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della Calabria, con lettera in data 2 giugno 1998 e pervenuta alla Presidenza in data 12 giugno 1998, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 1° giugno 1998, circa

la realizzazione dell'attraversamento stabile, con ponte a campata unica, dello stretto di Messina.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sul progetto di dichiarazione del comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, relativa alla rete di esperti nazionali in materia di immigrazione clandestina.

Tale atto, d'intesa con il Presidente del Senato, è deferito al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE STORACE: NORME IN MATERIA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI (790); ZAGATTI ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI RILASCIO DI IMMOBILI AD USO DI ABITAZIONE E RIFORMA DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL MERCATO DELLE LOCAZIONI (806); DE CESARIS E PISTONE: NUOVA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (825); D'INIZIATIVA POPOLARE: DISCIPLINA DELL'AFFITTO ABITATIVO E SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI (1222); TESTA: NUOVA DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO DI ABITAZIONE (1718); PEZZOLI: NORME PER LA LIBERALIZZAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (2382); DELMASTRO DELLE VEDOVE: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO ABITATIVO (4146); RICCIO E FOTI: NUOVA DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI AD USO DI ABITAZIONE (4161); PEZZOLI ED ALTRI: NORME PER IL RILANCIO DEL MERCATO DELLE LOCAZIONI (4476).

(A.C. 790 - sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

esaminata la proposta di legge A.C. n. 790 e abb., nel testo risultante dall'esame in sede referente, che prevede un doppio regime per la stipula dei contratti di locazione, il primo parzialmente liberalizzato e il secondo sicuramente vincolato e rigorosamente disciplinato dalle organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative;

tenuto conto che la proposta di legge contiene rilevanti condizionamenti, sia per quanto riguarda i tempi contrattuali sia per quanto concerne le agevolazioni finanziarie, che inducono i proprietari a ricorrere al secondo regime;

rilevato che il regime disciplinato dalle organizzazioni sindacali prevede l'applicazione dei contratti tipo decisi dalle organizzazioni medesime, con riferimento sia ai tempi contrattuali che al canone di locazione, creando una forte limitazione della disponibilità e dell'uso della proprietà privata e impedendo ai cittadini di disporre liberamente dei loro beni;

considerato che la proposta di legge medesima non garantisce la proprietà privata, andando in contrasto con l'articolo 42 della Costituzione;

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 790 e abbinate.

Questione pregiudiziale n. 1.

Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 634-644. — DISCIPLINA DELLA SUBFORNITURA NELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (RINVIATA ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E NUOVAMENTE APPROVATA DAL SENATO) (3509-B)

(A.C. 3509 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Definizione).

1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

(A.C. 3509 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Contratto di subfornitura: forma e contenuto).

1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.

2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno

dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1341 del codice civile.

3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1 e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso comma 1.

4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.

5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:

a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;

b) il prezzo pattuito;

c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.

(A.C. 3509 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Termini di pagamento).

1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti

dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.

2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva.

3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.

4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di in-

giunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.

(A.C. 3509 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Divieto di interposizione).

1. La fornitura di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere ulteriormente affidata in subfornitura senza l'autorizzazione del committente per una quota superiore al 50 per cento del valore della fornitura, salvo che le parti nel contratto non abbiano indicato una misura maggiore.

2. Gli accordi con cui il subfornitore affidi ad altra impresa l'esecuzione delle proprie prestazioni in violazione di quanto stabilito al comma 1 sono nulli.

3. In caso di ulteriore affidamento in subfornitura di una parte di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura, gli accordi con cui il subfornitore affida ad altra impresa l'esecuzione parziale delle proprie prestazioni sono oggetto di contratto di subfornitura, così come definito dalla presente legge. I termini di pagamento di detto nuovo contratto di subfornitura non possono essere peggiorativi di quelli contenuti nel contratto di subfornitura principale.

(A.C. 3509 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Responsabilità del subfornitore).

1. Il subfornitore ha la responsabilità del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d'arte.

2. Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto, purché li abbia tempestivamente segnalati al committente.

3. Ogni pattuizione contraria ai commi 1 e 2 è da ritenersi nulla.

4. Eventuali contestazioni in merito all'esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contratto che non potranno tuttavia derogare ai più generali termini di legge.

(A.C. 3509 - sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Nullità di clausole).

1. È nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura. Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di esecuzione della fornitura.

2. È nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso.

3. È nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale.

(A.C. 3509 - sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Proprietà del progetto).

1. Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.

(A.C. 3509 - sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Regime IVA).

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un

termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi ».

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 17 miliardi per l'anno 1998 e in lire 34 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

(A.C. 3509 - sezione 9)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Abuso di dipendenza economica).

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrat-

tuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo.

(A.C. 3509 - sezione 10)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Conciliazione e arbitrato).

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro trenta giorni, su richiesta di entrambi i contraenti

la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio di cui al comma 1 o, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio scelta dai contraenti.

3. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore.

(A.C. 3509 - sezione 11)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MOZIONI POZZA TASCA ED ALTRI N. 1-00205, NARDINI ED ALTRI N. 1-00260, VALETTO BITELLI ED ALTRI N. 1-00266, SBARBATI ED ALTRI N. 1-00267, DEDONI ED ALTRI N. 1-00274 E PRESTIGIACOMO ED ALTRI N. 1-00276 SULLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE

(Sezione 1 - Risoluzione)

Considerato che

nonostante la Convenzione 138 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), che fissa l'età minima di ammissione al lavoro al compimento della scuola dell'obbligo, il lavoro dei bambini al disotto dei 15 anni è una realtà diffusa ed in preoccupante crescita: 120 milioni di bambini fra i 5 e i 14 anni lavorano a tempo pieno e per altrettanti il lavoro è una attività a tempo parziale, dopo la scuola; sono concentrati in Asia, Africa e America Latina;

anche nei Paesi industrializzati il lavoro infantile è in aumento: si stima che in Europa siano due milioni i minori occupati irregolarmente; in Italia nel 1997 su 25.120 aziende controllate dal Ministero del lavoro, si sono scoperti 1.578 casi di minori occupati irregolarmente e un'indagine dell'Istat del 1988/89, stimava in 322 mila il numero dei bambini italiani che lavorano;

l'articolo 32 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (ratificata dal nostro Paese nel 1991 e da ben 187 Stati in tutto il mondo) obbliga i Governi a tutelare i bambini dallo sfruttamento economico e da qualsiasi lavoro che comporti rischi o che possa mettere a repentaglio la loro educazione, la loro salute o il loro sviluppo fisico;

richiamata anche la Carta europea dei diritti del fanciullo del 1992, che, al paragrafo 8.39, sancisce che ogni fanciullo deve essere protetto da qualunque tipo di sfruttamento economico, nessun fanciullo deve

iniziare a lavorare in modo permanente prima dei sedici anni di età e in nessun caso prima di avere terminato il periodo di formazione scolastica obbligatoria;

ricordato che il 26 giugno 1997 il Consiglio d'Europa ha votato una raccomandazione che impegna tutti i paesi membri ad una strategia integrata per debellare questa drammatica piaga;

nell'ambito dello sfruttamento del lavoro infantile sono state evidenziate alcune tipologie particolarmente gravi, così pregiudizievoli per il fisico e la mente da dover essere considerate in via prioritaria e ad esso si accompagnano forme di abuso ancora più gravi e intollerabili quali condizioni di vera e propria schiavitù, collegate alla mancata o non adeguata retribuzione, condizioni subumane dei luoghi di lavoro, fino all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori che lavorano;

nella Conferenza, in corso a Ginevra fino al 18 giugno, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) proporrà agli Stati Membri il varo di una nuova convenzione proprio sulle forme intollerabili di lavoro minorile nel mondo, dotando tale convenzione degli strumenti atti a renderla efficace;

peraltro, il solo l'1 per cento delle spese destinate agli armamenti, a livello mondiale, garantirebbe l'istruzione a tutti i bambini del mondo e meno del 10 per cento delle stesse offrirebbe a tutti gli abitanti del pianeta condizioni di vita accettabili;

sottolineato che, per quanto riguarda la situazione italiana;

la Commissione Lavoro della Camera dei deputati ha concluso un'indagine conoscitiva sul lavoro nero e sul lavoro minorile nella quale si evidenziano la difficoltà a quantificare con precisione il fenomeno del lavoro dei bambini in Italia e a determinarne le diverse tipologie, nonché la distribuzione geografica; e, contemporaneamente, la necessità di rimuovere le cause indirette (stato di povertà materiale e culturale delle famiglie, dispersione scolastica) dell'offerta di lavoro minorile e di incidere più fortemente sul fenomeno della domanda da parte delle imprese, di questa grave forma di lavoro illegale;

le condizioni economiche del Mezzogiorno fanno sì che questo problema, secondo l'indagine predisposta nel 1996 dal Ministero del lavoro, sia presente particolarmente in tali regioni e vada di pari passo con l'abbandono scolastico;

il Governo italiano ha sottoscritto, nelle scorse settimane, un accordo con le parti sociali per incentivare nell'ambito del commercio estero, iniziative analoghe a quelle spontaneamente sorte tra imprenditori e sindacati in alcune aziende italiane per il controllo delle aziende estere fornitrici di semilavorati e i Ministeri del lavoro e della solidarietà sociale hanno ritenuto opportuno lavorare per individuare, con l'ISTAT e con l'OIL, strumenti più adeguati di rilevazione statistica del fenomeno in Italia;

impegna il Governo:

a sostenere alla Conferenza di Ginevra l'approvazione della nuova convenzione internazionale che elimini le forme più gravi, intollerabili e pregiudizievoli di lavoro minorile nel mondo e ad incrementare in sede OIL il sostegno al programma IPEC, appositamente promosso per combattere il ricorso al lavoro dei bambini;

nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ad aumentare lo stanziamento delle risorse fino al raggiungimento della quota dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo, obiettivo raccomandato in sede Ocse-Dac, nonché a destinare una

quota consistente dei fondi allo sviluppo sociale, sostenendo progetti specificatamente mirati (istruzione, salute, piccolo credito, eccetera) ed, infine, a favorire interventi alternativi come il commercio equo e solidale che collega direttamente i produttori autorganizzati ai consumatori;

a farsi promotore dell'introduzione, anche all'interno della OMC (Organizzazione mondiale del commercio) di una « clausola sociale » negli accordi commerciali internazionali che sia riconosciuta attraverso un marchio di qualità etica e che attesti che i prodotti non derivano né da lavoro minorile, né da sfruttamento di lavoro adulto, nonché ad incentivare il sistema preferenziale dell'Unione europea che prevede sgravi tariffari per le merci provenienti dai Paesi che si impegnano contro il lavoro infantile;

a impegnarsi per la cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri, qualora i Paesi debitori convertano il debito condonato in programmi sociali;

a dotarsi in tempi rapidi degli adeguati strumenti per la rilevazione quantitativa e qualitativa del fenomeno e ad intensificare l'attività di controllo sul territorio da parte degli ispettorati del lavoro, fornendo annualmente alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sulla situazione del lavoro minorile in Italia;

a promuovere tra le finalità della legge n. 285 del 1997, sia a livello di governo centrale sia da parte degli enti locali, progetti specificatamente mirati alla eliminazione del lavoro minorile nel nostro Paese e alla rimozione delle cause che determinano l'offerta di lavoro, destinando a tale progetti ulteriori, adeguate risorse;

a incentivare a livello nazionale le iniziative di accordo tra le parti sociali finalizzate al controllo e all'eliminazione in Italia e nel mondo del lavoro dei bambini nei processi produttivi.

(6-00051) « Dedoni, Gardiol, Nardini, Pozza Tasca, Prestigiaco, Sbarbati, Scoca, Valetto Bitelli, Michielon, Colucci, Polizzi, Massidda, Burani Procaccini, Aprea ».

PROGETTI DI LEGGE: CORDONI ED ALTRI: NORME PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI IN AMBIENTE DOMESTICO (598); SERAFINI ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI (854); TERESIO DELFINO ED ALTRI: NORME A TUTELA DELLE CASALINGHE PER GLI INFORTUNI NEL LAVORO DOMESTICO (1714); D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE E PREVENZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI (3687)

(A. C. 598 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

FINALITÀ

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge promuove iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocività e degli incidenti negli ambienti di civile abitazione e l'istituzione di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI
LEGGE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Riordino della disciplina in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di civile abitazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione, apportando le modificazioni necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ed indicando espressamente tutte le disposizioni abrogate.

2. Lo schema di testo unico di cui al comma 1 è adottato su proposta del ministro della sanità, di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente ed è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

1. 01. La Commissione.

(A. C. 598 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI CIVILE ABITAZIONE

ART. 2.

(Funzioni del Servizio sanitario nazionale).

1. È compito del Servizio sanitario nazionale promuovere a livello territoriale la

sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione e, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, sviluppare una adeguata azione di informazione ed educazione per la prevenzione delle cause di nocività e degli incidenti negli ambienti di civile abitazione.

2. Ai fini di cui alla presente legge, è compito del dipartimento per la prevenzione di ogni unità sanitaria locale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, l'esercizio delle funzioni per:

a) l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocività e degli incidenti negli ambienti di civile abitazione;

b) l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti;

c) la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;

d) il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei servizi, presidi ed unità operative tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 si realizza nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6.

4. Il dipartimento per la prevenzione delle unità sanitarie locali si avvale dei presidi multizonali di prevenzione o dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), ove istituita, con riferimento ai bacini di utenza più ampi di una singola unità sanitaria locale.

5. Nell'ambito del piano sanitario nazionale è inserito il progetto-obiettivo « Prevenzione e sicurezza negli ambienti di civile abitazione », che costituisce il piano pluriennale di attuazione delle disposizioni del presente capo.

6. Il progetto-obiettivo di cui al comma 5 fissa gli obiettivi generali e specifici, le risorse e le modalità operative di rilevanza generale e determina le priorità e gli impegni operativi a carico degli organi dello Stato, delle regioni e delle unità sanitarie locali.

7. Sulla base dei programmi determinati dalle regioni, nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e di coordinamento, il dipartimento per la prevenzione operante presso ciascuna unità sanitaria locale è preposto alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto-obiettivo di cui al comma 5.

8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, d'intesa con le regioni, promuove una conferenza nazionale al fine di verificare i risultati raggiunti, di programmare il progetto-obiettivo e di determinare l'entità delle risorse ad esso destinate.

(A. C. 598 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Sistema informativo).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto superiore di sanità è attivato un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le unità sanitarie locali, per i seguenti obiettivi:

a) la valutazione e l'elaborazione dei predetti dati;

b) la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria messe in atto;

c) la redazione di piani mirati ai rischi più gravi e diffusi per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocività.

2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasmette al sistema informativo i dati raccolti nella gestione dell'assicurazione di cui all'articolo 6. Il comitato amministratore di cui all'articolo 9, comma 2, trasmette annualmente al Ministro della sanità proposte in tema di informazione, formazione e assistenza ai fini della prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

3. Per la fase di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo è stanziata la somma di lire 2 miliardi per il 1998 e di lire 4 miliardi per il 1999. Il Ministro della sanità ripartisce annualmente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le predette risorse fra le amministrazioni centrali e le regioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quello successivo.

(A. C. 598 - sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Attività di informazione e di educazione).

1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con uno o più decreti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e per le pari opportunità, le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza, ai sensi della presente legge.

2. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e per le pari opportunità, predispone inoltre campagne informative a livello nazionale per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, nei limiti delle risorse

individuare ai sensi dell'articolo 2, comma 6. A tal fine, può essere promossa la realizzazione e la diffusione di programmi e di idonee iniziative a cura della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, da definire d'intesa con le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale. Le registrazioni e i filmati relativi ai programmi e alle iniziative di cui al presente comma sono a disposizione gratuita delle emittenti radio-televisive che ne facciano richiesta.

3. Le regioni possono, sulla base delle linee guida definite ai sensi del comma 1, elaborare programmi informativi e formativi in relazione agli incidenti negli ambienti di civile abitazione. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggiore rischio, promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle soluzioni preventive e assicurano la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle organizzazioni dei consumatori e alle associazioni ambientaliste, femminili e familiari più rappresentative.

4. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente capo nell'ambito della relazione sullo stato sanitario del Paese, fornendo altresì elementi di valutazione dell'efficacia delle attività di formazione e di informazione ed allegando le proposte formulate ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

(A. C. 598 - sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

CAPO III

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

ART. 5.

(Finalità e definizioni).

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone